

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 92

presentata dai Consiglieri regionali
MANDAS - CIUSA - LI GIOI - MATTA - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 3 aprile 2025

Norme per l'accessibilità dei soggetti disabili presso le aree demaniali regionali destinate alla balneazione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge 30 marzo 1971, n. 118, (Conversione in legge del decreto-legge. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) ha sancito un importante principio di diritto per la tutela dei soggetti disabili. Secondo l'articolo 27 di tale norma, infatti, "gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge".

Successivamente, il comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha disposto che "Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate". Infine, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 251, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) impone l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

In armonia con il dettame normativo succitato, la presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di garantire in tutto il territorio della Regione, ove insistano aree demaniali regionali destinate alla libera balneazione, l'individuazione di spiagge che, per condizioni ambientali e fisiche, siano idonee alla installazione di una pedana e di servizi ausiliari efficaci a consentire la balneazione e la sosta di soggetti disabili.

La proposta di legge si pone come obiettivo quello di consentire a tutti i cittadini sardi e non, in condizioni di disabilità permanente o temporanea, di poter fruire liberamente delle spiagge, a prescindere dalla presenza o meno di concessioni balneari a terzi che per legge sono tenuti a garantire il libero accesso alle strutture in concessione, ampliando la garanzia di accesso anche nelle aree dove non sono presenti concessioni. Viene affidata ai comuni nei quali insistono le aree demaniali e sulla base di apposito contributo economico regionale, l'individuazione delle aree idonee e la realizzazione delle apposite strutture e dei relativi servizi utili a garantire l'accesso alle spiagge ai portatori di handicap. Tale proposta, pone, altresì, l'obiettivo di catalogare le spiagge sarde attrezzate per la balneazione e la sosta dei soggetti disabili in un'unica piattaforma online e in app, al fine di agevolare la fruizione delle stesse a tutti i cittadini.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, riconosce il diritto delle persone disabili a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla libera balneazione.

Art. 2

Finalità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia, la Regione, in conformità al proprio Statuto speciale, adotta azioni per garantire una migliore fruibilità e accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione da parte dei cittadini disabili.

Art. 3

Abbattimento barriere architettoniche

1. Ferme restando le prescrizioni normative vigenti inerenti alle concessioni del demanio marittimo, i comuni nel cui territorio sussistano spiagge libere, entro sessanta giorni dalla esecutività della presente legge, individuano almeno una spiaggia che, per condizioni ambientali e fisiche sia idonea alla installazione di una passerella per disabili, attrezzata per il passaggio di sedie a rotelle o persone con mobilità limitata.

2. I comuni, altresì, nel medesimo termine di cui al comma 1, individuano e comunicano eventuali ulteriori impianti o attrezzature ausiliarie da installare nelle spiagge individuate, efficaci a consentire la balneazione e la sosta di soggetti disabili, selezionati sulla base delle condizioni e dalla natura della spiaggia delineata.

3. I comuni, infine, organizzano annualmente i servizi di supporto di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 4

Concessione contributi per la realizzazione delle passerelle e delle ulteriori attrezzature e impianti e per assunzione di personale a disposizione dei bagnanti

1. L'Assessorato all'ambiente di concerto alla Direzione regionale della Protezione Civile, provvede alla rilevazione dei comuni costieri interessati e decorsi i termini di cui all'articolo 3, comma 1, provvede alla proposta di quantificazione e ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6.

2. Il cinquanta per cento delle risorse di cui all'articolo 6 è destinata al finanziamento di investimenti inerenti alla realizzazione di passerelle per il transito dei disabili nelle spiagge e delle ulteriori attrezzature o impianti indicati da ciascun comune, con la seguente ripartizione:

- a) trenta per cento dello stanziamento ripartito quale quota fissa per tutti i Comuni;
- b) settanta per cento dello stanziamento ripartito sulla base della lunghezza della spiaggia delimitata da ciascun comune, nonché sulla base delle ulteriori installazioni comunicate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2.

3. La restante quota del finanziamento, pari al cinquanta per cento del contributo di cui all'articolo 6, è suddivisa in parti uguali per ciascun comune e destinata a finanziare l'attivazione di un servizio di accoglienza, anche a chiamata, per le persone disabili che intendono accedere alla spiaggia libera.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la ripartizione del finanziamento, le modalità di erogazione e cura gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi di cui al comma 3.

5. Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione delle strutture e dei servizi di cui alla presente legge, saranno vincolate nei risultati di amministrazione degli enti locali beneficiari al fine di utilizzarle per le successive annualità nonché per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle installazioni.

Art. 5

Censimento delle spiagge tramite app e sezione online

1. Con decorrenza dall'anno 2027 la Regione, per il tramite dell'Assessorato al turismo, rende fruibile una applicazione per smartphone e aggiorna il sito istituzionale "Sardegna Turismo" con una apposita sezione dedicata al censimento delle spiagge regionali attrezzate.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati in euro 8.000.000 per l'anno 2025, 2026 e 2027 per quanto concerne i contributi ai comuni e in euro 500.000 per il 2026 e il 2027 per le attività inerenti alle attività di cui all'articolo 5. A tali oneri si fa fronte:

- a) per la quota servizi di cui all'articolo 4 comma 2, quantificata in euro 4.000.000 per ciascun anno, mediante l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti di cui alla missione 12, programma 02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2025-2027;
- b) per la quota investimenti di cui all'articolo 4 comma 3, quantificata in euro 4.000.000 per ciascun anno, mediante l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti di cui alla missione 12, programma 02 (Interventi per la disabilità), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione 2025-2027;
- c) per la quota investimenti di cui all'articolo 5, quantificata in euro 500.000 per il 2026 e il 2027, mediante l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti di cui alla missione 12, programma 02 (Interventi per la disabilità), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2025.

